



TRIBUNALE ORDINARIO DI CREMONA
SEZIONE FALLIMENTARE

Il Tribunale Collegiale, nella seguente composizione:

dott. Andrea Milesi	Presidente estensore
dott. Giorgio Scarsato	Giudice
dott. Daniele Moro	Giudice

nel procedimento di omologa del concordato semplificato promosso da:

I.M.L. INDUSTRIA MECCANICA LOMBARDA SRL, C.F. 00110870193, assistito dall'avv. ANDREA SACCHI;

visto il verbale dell'udienza del 24.10.2024 e le note autorizzate depositate dalla difesa della ricorrente in data 31.10.2024;

all'esito della Camera di consiglio svoltasi in data 5.11.2024;

ha emesso il seguente

Decreto ex art. 25 sexies, commi 5 e 6, C.C.I.

Con ricorso depositato in data 20.05.2024, la società Industria Meccanica Lombarda s.r.l. (di seguito, solo I.M.L. s.r.l.) ha proposto domanda di omologa della proposta di concordato semplificato ex art. 25 *sexies* CCI, dopo avere intrapreso la procedura di Composizione negoziata della crisi, chiusasi in data 3.04.2024 a seguito della trasmissione del parere dell'esperto ivi nominato di impraticabilità delle soluzioni di risoluzione della crisi.

Il concordato proposto prevede la dismissione dei beni mobili e immobili di proprietà della società ricorrente, oltre all'incasso di alcuni crediti (anche di natura indennitaria da parte di una assicurazione per alcuni eventi metereologici avversi già verificatisi) ed oltre ad un duplice innesto di finanza esterna: per € 40.000 ad opera personalmente della signora Fiorella Brunelleschi (socia di maggioranza e l.r. della società ricorrente) e per € 500.000 ad opera della società Brunelleschi Real Estate s.r.l., società che non ha una partecipazione in I.M.L. s.r.l. ma che è comunque riconducibile alla compagine societaria di quest'ultima.

In questo modo, nelle intenzioni della parte ricorrente, a fronte di un passivo quantificato in misura pari ad € 14.360.000, sarebbe possibile ottenere un attivo in misura complessivamente pari ad € 7.100.000 circa (di cui € 6.655.963 da liquidazione degli *assets* e € 540.000 quale apporto di risorse esterne), sì da soddisfare – nel termine di 24 mesi dall'omologa - il ceto creditorio nei seguenti termini:



- 100% i crediti prededucibili e privilegiati ante primo grado (Classe 1);
- 65,89% i crediti privilegiati ex art. 2753 c.c. (INPS) e 2754 c.c. (INAIL) (classe 2);
- 12% gli altri crediti privilegiati (classe 3);
- 5,42% i crediti chirografari (classe 4).

Il Tribunale ha, in questa sede, dapprima richiesto l'obbligatorio parere dell'esperto, indi nominato l'Ausiliario ex art. 25 *sexies*, comma 3, CCI nella persona del dott. Alberto Valcarenghi, nel contempo concedendo, con decreto del 30.05.2024, le richieste misure protettive ai sensi degli artt. 54 e 55 CCI, la cui efficacia è stata poi prorogata con decreto del 15.07.2024.

Fissata per il 24.10.2024 l'udienza per l'omologa del concordato, è stata intanto autorizzata la vendita competitiva di una parte degli *assets* mobiliari indicati nel piano da parte del ricorrente, vendita conclusasi con l'aggiudicazione dei beni strumentali e di magazzino presenti nel capannone sito in Loreggia (PD), e contemporaneamente è stato dato all'Ausiliario il termine per il deposito del proprio parere.

Il dott. Valcarenghi, con il parere di cui sopra, ha valorizzato alcuni aspetti problematici che non consentirebbero di procedere con l'omologa del concordato semplificato. In particolare, l'Ausiliario ha evidenziato:

- i) l'esistenza di un passivo superiore rispetto a quello indicato nel piano, in misura stimabile come pari a circa € 350.000 euro, prevalentemente in relazione ai crediti vantati dai dipendenti o ex dipendenti o da istituti di credito per interessi non conteggiati nel piano;
- ii) la sovrastima nel piano in relazione al presumibile valore di realizzo del compendio immobiliare di proprietà della ricorrente, in particolare per aver aumentato sino ad € 4.300.000,00 tale valutazione, a fronte di un importo indicato nel corso della Composizione negoziata in misura pari ad € 3.850.000, e tenendo conto che, in sede di stima affidata dall'Ausiliario al geom. Fanfoni, è stata rilevata la presenza – in parte del complesso produttivo - di controsoffittatura in cemento amianto da rimuovere e manto di copertura in cemento amianto da sostituire, dati che hanno portato lo stimatore a valorizzare gli immobili in misura pari ad € 3.875.000, quindi con un delta negativo per le prospettive di soddisfacimento dei creditori pari a circa 400.000 euro;
- iii) la promessa di versamento di un importo pari ad € 500.000 da parte di Brunelleschi Real Estate s.r.l. (nel termine di 20 mesi dall'omologa) presenta alcune criticità, sia in relazione alla certezza di ottenere tale versamento, sia in relazione alla possibilità che questa disposizione patrimoniale possa essere oggetto di revocatoria da parte dei creditori della società che apporta la finanza esterna, così da vanificare il *surplus* concordatario che costituisce uno dei requisiti essenziali per poter omologare lo strumento in oggetto;
- iv) l'attualizzazione degli importi così come valutati dall'Ausiliario determinerebbe che solo i creditori prededucibili e privilegiati della classe 1 troverebbero soddisfazione (peraltro, non completa), con totale insoddisfazione degli altri creditori, così vanificando uno dei requisiti di ammissibilità del concordato semplificato. Anche, peraltro, in caso di effettivo versamento della finanza esterna, i creditori chirografari rimarrebbero assolutamente e totalmente insoddisfatti.



In vista dell'udienza di discussione tenutasi in data 24.10.2024, il difensore di parte ricorrente ha prodotto documentazione volta a dimostrare i) che il passivo relativo ai debiti verso i dipendenti sarebbe inferiore a quello indicato dall'ausiliario; ii) che il proprio perito, nello stimare il valore di presumibile realizzo dell'immobile, già aveva considerato la presenza dell'amianto su parte del compendio; iii) che le prospettive di realizzo del magazzino sarebbero superiori a quelle indicate nel parere dell'ausiliario; iv) che alcuni dei costi inseriti da quest'ultimo sarebbero eccessivi.

All'udienza, il dott. Valcarengi ha replicato con specifiche e chiare deduzioni e riferimenti, come da verbale. Nel corso della stessa udienza, poi, la società ricorrente ha ammesso di avere errato nel qualificare come chirografario il credito vantato da ITA.CA soc. coop., che invece deve ritenersi assistito da privilegio (credito per € 20.951,71).

Con nota depositata il 31.10.2024, a sua volta, l'avv. Sacchi per IML ha inteso sottolineare e ribadire che in passato erano stati effettuati lavori di sistemazione delle coperture dell'immobile di proprietà della società, con contestuale smaltimento dell'amianto, oltre a fornire una stima più dettagliata dei debiti verso i dipendenti e a produrre documentazione volta a dimostrare la solidità della società Brunelleschi Real Estate, sì da dimostrare la serietà dell'impegno al versamento della finanza esterna e, di conseguenza, da superare alcuni dubbi sollevati dall'Ausiliario circa la fattibilità economica del piano, rispetto alla quale peraltro il difensore della società ricorrente ha allegato alcuni ragionamenti ed interpretazioni normative volte a sminuirne la portata rispetto alle valutazioni richieste al Tribunale. In ogni caso, nelle richiamate note ha chiesto un termine per modificare il piano sulla base delle nuove stime di liquidazione dell'attivo e del riconoscimento di un privilegio (avvenuto solo all'udienza di omologa), nonché per rinotificare la documentazione prescritta dal codice della crisi ai soli due creditori non raggiunti correttamente dal primo tentativo di notificazione.

* * *

Ritiene il Tribunale che il concordato così come proposto non possa superare il vaglio giudiziale per l'omologa.

L'art. 25 *sexies*, comma 5, CCI, dispone espressamente che *“Il tribunale, assunti i mezzi istruttori richiesti dalle parti o disposti d'ufficio, omologa il concordato quando, verificata la regolarità del contraddittorio e del procedimento, nonché il rispetto dell'ordine delle cause di prelazione e la fattibilità del piano di liquidazione, rileva che la proposta non arreca pregiudizio ai creditori rispetto all'alternativa della liquidazione giudiziale o della liquidazione controllata e comunque assicura un'utilità a ciascun creditore”*.

Dunque, al Tribunale sono affidate attività di controllo sia formale che sostanziale, sia di correttezza del procedimento che di fattibilità del piano, che infine di verifica circa la soddisfazione garantita ai creditori, anche in relazione all'alternativa liquidatoria.

Andando con ordine, ed accertata preliminarmente la competenza territoriale del Tribunale di Cremona, si può affermare che:

i - l'esperto, dott. Paolo Stella Monfredini, nella propria relazione finale, ha dichiarato che le trattative, in sede di composizione negoziata della crisi si sono svolte secondo buona fede, e di ciò non vi è motivo di dubitare;



ii – è stato rispettato il termine – imposto dal comma 1 dell’art. 25 sexies CCI – di 60 giorni dalla comunicazione dell’esperto al Segretario della Camera di Commercio per l’archiviazione della composizione negoziata (comunicazione inviata il 22.03.24 – ricorso depositato il 20.5.24);

iii – il piano, il parere dell’ausiliario e la relazione dell’esperto sono stati comunicati tempestivamente ai creditori, salvo che per 2 creditori di importi assai poco rilevanti che non hanno correttamente ricevuto la notifica a mezzo posta raccomandata, ma ciò, per quanto si dirà *infra*, non ha un rilievo dirimente;

iv – nel piano è stato garantito il rispetto dell’ordine delle cause di prelazione, poiché applicando il principio della *relative priority rule* (i creditori di grado superiore non sarebbero integralmente soddisfatti, ma pur sempre in misura maggiore di quelli di grado inferiore), è stata graduata correttamente la percentuale di soddisfazione astrattamente promessa per tutti i creditori, secondo i consueti canoni legislativi di preferenza;

v – vi sono gravi carenze in ordine al fondamentale requisito della fattibilità del piano di liquidazione, intesa come concreta attuabilità o realizzabilità dello stesso, anche dal punto di vista strettamente economico, oltre che da quello della valutazione di alcune poste attive e passive, nonché di garanzia di una corretta e completa informazione al ceto creditorio e soprattutto al Tribunale ed al suo Ausiliario;

vi – pur potendo ritenere, così come fatto espressamente anche dall’Ausiliario nel proprio parere e nelle osservazioni rese al verbale dell’udienza di omologa, sussistente il requisito dell’assenza di pregiudizio ai creditori rispetto all’alternativa della liquidazione giudiziale o della liquidazione controllata, manca evidentemente l’importantissimo requisito dell’assicurare un’utilità a ciascun creditore, per le ragioni che si diranno tra poco.

Partendo dal superiore punto 5, occorre premettere che, stante lo scarno disposto legislativo, la giurisprudenza delle corti di merito ha cercato di individuare gli esatti confini in cui lo strumento qui prescelto (concordato semplificato) si può muovere, in particolare cercando di definire in maniera sempre più chiara e compiuta quali sono i limiti ed i poteri di sindacato attribuiti al Tribunale, specie con riferimento al requisito della “fattibilità del piano di liquidazione”. Ebbene, valorizzando (correttamente) il fatto che, a differenza che nel concordato preventivo ordinario (di cui, peraltro, secondo parte della dottrina, quello semplificato non sarebbe una *species*, ma costituirebbe uno strumento a sé stante, così impedendo l’applicazione analogica delle norme dettate per il primo), nel semplificato manchi un accordo vero e proprio con i creditori, nonché il diritto di questi ultimi di pronunciarsi in senso positivo o negativo sulla proposta avanzata dal debitore (dato che ai creditori è dato solo opporsi in sede di udienza di omologa), diversi tribunali e corti d’appello hanno stabilito, da un lato, che “*L’apparato informativo offerto dal debitore che chiede l’accesso al concordato semplificato deve essere completo ed esaustivo e i termini della proposta devono essere chiari e privi di qualsiasi elemento di incertezza o di ambiguità, pena l’irritualità della proposta e del piano*” (Trib. Milano, sent. 9.01.2024) e, dall’altro, che “*ai fini dell’omologa della proposta di concordato semplificato ai sensi dell’art. 25-sexies, comma 5, CCI, il giudice debba verificare, sotto il profilo giuridico ed economico, formale e sostanziale, l’attuabilità o realizzabilità del piano di liquidazione. In tema di concordato semplificato, il giudizio d’implausibilità del piano di liquidazione può essere basato tanto su argomentazioni di carattere giuridico quanto su circostanze di fatto, non*



escluse quelle relative alla consistenza e valutazione dei beni patrimoniali della società purché dall'apprezzamento di tali circostanze di fatto rappresentanti un presupposto di realizzabilità del piano, consegua la sua impossibilità di attuazione” (C.d.A. L’aquila, sent. 19.09.2024).

Insomma, al Tribunale è richiesta (e non potrebbe essere altrimenti, proprio per quanto sopra detto circa la maggior tutela che occorre dare ai creditori, privati di autonomia negoziale) una verifica non solo della c.d. “fattibilità giuridica” e della correttezza formale del piano e dell’intero procedimento nella sua fase giurisdizionale, ma anche un approfondito vaglio di credibilità fattuale ed economica, di non implausibilità oggettiva del piano così come presentato dal ricorrente, sia con riferimento agli obiettivi ivi inseriti dal ricorrente, sia per quanto riguarda i requisiti minimi imposti dalla legge.

Nel caso di specie, in primo luogo emerge l’evidente alea derivante dalla vendita di un complesso immobiliare di grandi dimensioni e di valore importante (e che da solo rileva per circa il 60% dell’attivo ipotizzato), valutato dall’Ausiliario in misura assai inferiore alla valutazione data ed alla prospettiva di vendita ipotizzata nel piano, sì che già con questa differenza esso si troverebbe sguarnito di circa 400.000 euro di consistenza; è massima di esperienza, infatti, che nell’ambito di vendite competitive in ambito concorsuale difficilmente, in assenza di offerte preconfezionate e debitamente cauzionate, un immobile di tali dimensioni e che importi un impegno di spesa di questa caratura possa essere venduto al prezzo di stima o addirittura a prezzo superiore a quello messo come base del primo tentativo di vendita, come anche ipotizzato dal difensore di I.M.L. s.r.l. nelle proprie note in replica.

A ciò, poi, vanno aggiunte tutte quelle voci di passivo (spese vive di procedura, assicurazioni fabbricati, maggiori interessi bancari, maggior debito verso i dipendenti, pur nella misura riconosciuta dalla ricorrente nelle ultime note depositate) che aumentano ulteriormente il delta negativo relativo alle prospettive di soddisfazione dei creditori, fino ad arrivare ad una differenza nell’ordine dei 600/700 mila euro.

Ancora, si deve sottolineare il non lineare e limpido rapporto con la società IML Machinery s.r.l., nel senso che (per quel che interessa questa procedura), se è vero che l’affitto di ramo d’azienda concluso con quest’ultima ha consentito e sta consentendo di meglio valorizzare (in astratto) il magazzino presente nell’immobile di proprietà della ricorrente, ebbene non risulta in atti che IML Machinery (che nella prospettiva iniziale della ricorrente doveva servire da “ponte” per poter poi riprendere l’attività produttiva una volta concluso l’accordo con i creditori in sede di Composizione negoziata della crisi) abbia effettivamente e concretamente provveduto a versare gli importi che sarebbero dovuti in forza sia del contratto di affitto sia dell’utilizzo (attraverso il contratto estimatorio) dei beni di magazzino riferibili all’odierna ricorrente: questo, se nella prima fase poteva essere giustificato dall’esistenza di un pignoramento presso terzi avviato dal creditore Voestalpine nel quale erano poi intervenuti alcuni lavoratori dipendenti, non può che determinare, per il futuro, seri dubbi ed incertezze che quanto prospetticamente indicato in piano come derivante da questa miglior valorizzazione del magazzino, si possa effettivamente e concretamente tradurre in somme liquide da mettere a disposizione dei creditori nei termini di cui al piano depositato.



Ma l'aspetto che più lascia perplesso questo collegio è la grave carenza di garanzia circa l'effettivo assolvimento, da parte di una società (la Brunelleschi Real Estate s.r.l.) che non ha un vero e proprio rapporto e interesse diretto in I.M.L. s.r.l., dell'impegno di versare l'importante cifra di 500.000 euro entro un orizzonte temporale assai esteso (20 mesi).

Come efficacemente sottolineato dall'Ausiliario dott. Valcarengi, infatti, la mera iscrizione di un'ipoteca, in favore del concordato, su beni che, solo astrattamente, potrebbero coprire l'impegno assunto, non garantisce affatto l'adempimento, ben potendosi avverare almeno due scenari negativi: i) a fronte del non assolvimento dell'obbligo da parte della promittente nel termine indicato, in disparte i costi ed i tempi necessari per ottenere un titolo che consenta di agire coattivamente (che, in realtà, sono elementi rilevanti, che potrebbero incidere significativamente sulla soddisfazione finale dei creditori della massa), i beni concessi in garanzia potrebbero non trovare sul mercato delle aste pubbliche un interesse tale da garantire una vendita coattiva in grado anche solo di avvicinarsi all'importo indicato in piano; ii) a fronte del versamento dell'importo in questione, i creditori della società adempiente (che avrebbe, nella prospettiva di questi, posto in essere un atto a titolo gratuito evidentemente in grado di alterare, anche solo qualitativamente, il proprio patrimonio, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2901 c.c.) potrebbero agire in revocatoria (ordinaria o, in ipotesi di vero e proprio *default*, anche fallimentare) per rendere loro inopponibile l'atto di disposizione, così vanificando integralmente il beneficio per questa procedura.

Tutti i dubbi e le incertezze appena sopra riferite in punto di "non fattibilità" del piano si riverberano gravemente anche sul fondamentale canone giudiziale di garanzia di una utilità a ciascun creditore, valorizzato anche dalla difesa della ricorrente nelle note autorizzate depositata il 31.10.2024, nel senso che se si esclude (per i motivi sopra indicati) la certezza di incasso dei 500.000 euro promessi da Brunelleschi Real Estate s.r.l. e si considerano i valori indicati dall'ausiliario nel proprio parere (pur rettificati secondo quanto ricalcolato dalla ricorrente in ordine ai debiti verso i dipendenti), già la classe 1 sarebbe parzialmente incapiente (nel piano è prevista al 100% e verrebbe soddisfatta al 96%), mentre tutte le altre sarebbero totalmente incapienti, o al più, utilizzando i 40.000 euro di finanza esterna offerti personalmente dalla signora Brunelleschi, si potrebbe ottenere una soddisfazione solo simbolica delle classi 2 e 3, e la totale incapacienza della classe 4, a cui quindi non sarebbe assicurato alcun beneficio.

Proprio il termine "assicurare" contenuto nel disposto normativo già citato deve portare il Tribunale a richiedere una forma di certezza, o quantomeno di ragionevole probabilità che tutti i creditori possano ottenere un qualche tipo di soddisfazione; anche valorizzando quella giurisprudenza che vuole che l'utilità possa essere "non economicamente valutabile", essa però deve esistere (ad es. la continuazione, se pur nella prospettiva della cessione di azienda, dei rapporti di lavoro e la continuazione e/o rinnovazione dei rapporti commerciali con i fornitori strategici ed agenti), ma nel caso di specie tutto questo è gravemente carente, dato che non si rinviene alcuna utilità certa o altamente probabile da "assicurare" a tutti i creditori, e ciò, si badi bene, indipendentemente dal fatto che l'alternativa concordataria si manifesti come non peggiore rispetto a quella liquidatoria pura.

Dunque, mancano nel caso di specie sia il requisito della "fattibilità" economica del piano che quello dell'assicurare a tutti i creditori una utilità concreta, con conseguente rigetto della richiesta di omologa dello stesso.



P.Q.M.

Rigetta l'istanza di omologa del concordato semplificato avanzata da I.M.L. INDUSTRIA MECCANICA LOMBARDA SRL.

Manda alla Cancelleria per la comunicazione del presente decreto alla ricorrente, ai creditori costituiti, all'Ausiliario, al P.M. in sede ed al Registro delle Imprese ai sensi dell'art. 45 CCI.

Cremona, nella Camera di consiglio del 5/11/2024

Il Presidente est.
dott. Andrea Milesi

